



**ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 21-04-2021**

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTI DEI LIQUAMI ZOOTECNICI. STAGIONE 2020 - 2021**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- gli impianti di riscaldamento, il traffico veicolare e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed in particolare della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento europeo, con la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa" recepita dallo Stato italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che ai fini della tutela umana e dell'ambiente nel suo complesso, è necessario combattere alla fonte l'emissione di inquinanti a livello locale;
- studi epidemiologici condotti nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM<sub>10</sub> permanga come uno dei più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore dei 50 microgrammi/m<sup>3</sup>;

**CONSIDERATO** che:

- la Delibera di Giunta della Regione Veneto 30 dicembre 2013, n. 2811 ratifica un "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria" e contiene alcune misure a breve, medio e lungo termine, da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 90, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio del superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori inquinanti presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;

- la Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2016, n. 1909 ha approvato l'allegato A "Le Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto dell'inquinamento locale da PM10" che prevedono l'attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità per il PM10;

**ATTESO** che:

- con Deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017, n. 836, è stato approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel Corso delle sedute del Comitato di indirizzo e sorveglianza (C.I.S.) dell'11 agosto 2020 la Regione Veneto ha presentato gli "Adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino 2017", definendo una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni PM10: Combustione di biomassa per il riscaldamento civile, Trasporti e Agricoltura;

**DATO ATTO** che:

- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 sopra richiamato stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione in atmosfera pari a 50µg/mc (come valore medio giornaliero di concentrazione PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'ambiente in genere;
- il monitoraggio condotto dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto (ARPAV) sulla qualità dell'aria ha evidenziato nel particolato PM10 e PM2,5) le maggiori criticità soprattutto durante la stagione invernale, con superamenti sia delle concentrazioni limite (50µg/mc) che nella durata delle giornate (35 annue) per gli anni 2017 e 2018, 2019?

**CONSIDERATO:**

- che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio provinciale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in concomitanza con la stagione invernale nella quale le condizioni di ristagno atmosferico favoriscono la concentrazione delle polveri;
- che la stagione invernale è caratterizzata da un aumento delle emissioni in atmosfera di polveri dovute all'uso di impianti di riscaldamento, autoveicoli, ecc.;
- che le condizioni meteo, caratterizzate da alta pressione, scarsità di precipitazioni, assenza d'aria aggravano ulteriormente le concentrazioni di polveri a livello del suolo;
- che la condizione di cui sopra costituisce e può costituire pregiudizio per la tutela della salute pubblica, specie nei confronti di soggetti deboli e/o a rischio;

**EVIDENZIATO:**

- che la Provincia di Treviso, in data 9 ottobre 2020, nella riunione del Tavolo Tecnico Zonale ha illustrato ai Comuni la situazione dell'inquinamento ed i contenuti dell'Accordo di Programma di Bacino ed ha richiesto ai Sindaci l'adozione di ordinanze contenenti le misure generali previste dall'accordo di Bacino Padano;
- che le Misure Temporanee omogenee contenute nel suddetto accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto dell'inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

**PRESO ATTO** che il Comune di San Fior rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

**RILEVATO** che:

- la Regione Veneto con DGR n. 2130 del 23.10.2012 ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PTR, da cui risulta che il Comune di San Fior è inserito nell'area Pianura e Capoluogo Bassa Pianura IT0513;
- che sul sito internet di ARPAV sono reperibili "Mappe di Previsione PM10" elaborate dall'Osservatorio Regionale di Aria, con possibilità di acquisire il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM 10;

**CONSIDERATO** che l'accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del Bacino Padano, al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM 10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni regione, con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso bollettini di livello di allerta PM 10 emessi nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì):

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero della concentrazione di PM 10	Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì ed il giovedì sui quattro giorni antecedenti	Arancione
Secondo livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì sui dieci giorni antecedenti	Rosso

**RITENUTO** che sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

**RILEVATA**, in considerazione della straordinarietà delle circostanze e dell'emergenza problematica emersa, la contingibilità e l'urgenza di adottare i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute dei cittadini;

**RITENUTO** di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso;

**DATO ATTO** che le misure generali proposte, per le aree non agglomerato, e con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, indipendentemente dai livelli di criticità da applicarsi al semestre invernale sono:

- Divieto di utilizzo generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017 – divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (divieto attivo dal 9 dicembre 2017);
- Divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
- Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sez. 4, par. 1 lett. D) alla parte V del D.lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;
- Prevedere il ricorso a impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 del D.lgs. 82/2011, nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite di PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene che si coniuga con prevedere, nei provvedimenti

relativi all'utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, il divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti a biomassa legnosa nelle zone nelle quali risulta superato il valore limite di PM 10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

- L'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di particolari impianti semaforici nelle fasi di sosta;
- Il divieto delle combustioni all'aperto, comprese le deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

**VALUTATO** altresì che nel caso di raggiungimento del livello di criticità 1 si rende necessario applicare delle misure informative alla popolazione e di:

- a) Limitazione del limite del 19° C con tolleranza di 2°C per le temperature medie nelle abitazioni e negli spazi commerciali ad esclusione di case di cura e/o di riabilitazione;
- b) Il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;
- c) Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- d) Il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe;
- e) L'invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- f) Il potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto dello spandimento dei liquami;

**VALUTATO** altresì che in caso di raggiungimento di criticità di secondo livello si rende necessario applicare delle misure informative alla popolazione ed il divieto di utilizzo di generatori di calore domestica a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DRGV N. 1908/2016;

#### VISTI:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 1908 del 29 novembre 2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da bio-massa legnosa";
- la Deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017, n. 836 "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- la seduta del CIS in data 05/09/2019 nell'ambito della quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;
- Il DPR 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- l'art. 5 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 e ss.mm.ii. "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la

- preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, leggere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- l'articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VERIFICATA** la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

### ORDINA

che siano applicate ed osservate nel territorio comunale le seguenti misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza ed indipendentemente dal livello di allerta raggiunto:

1. **DIVIETO ASSOLUTO DI EFFETTUARE COMBUSTIONI ALL'APERTO DI MATERIALI VEGETALI** di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 ed alla DGRV n. 122/2015: è fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola. Potranno essere autorizzati in deroga solo falò e panevin tradizionali alimentati a legna vergine di piccole dimensioni;
2. **SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEI VEICOLI:** è fatto obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci durante la fase di carico/scarico, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto e dei mezzi di trasporto con motrice diesel durante le soste;
3. **DIVIETO DI INSTALLARE GENERATORI A BIOMASSA** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (divieto attivo dal 9 dicembre 2017);
4. **OBBLIGO DI UTILIZZARE PELLETTI CERTIFICATE CONFORME ALLA CLASSE A 1 DELLA NORMA UNI EN ISO 17725-2** da parte di un organismo di certificazione accreditato nei generatori a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw oltre che rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sez. 4, par. 1 lett. D) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 – prodotto trattato esclusivamente con legno vergine trattato meccanicamente.
5. **LIMITAZIONE D'ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO.**  
Tipologia di edifici e limitazioni.
  - 5.1.1 edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali: riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 18°C + 2° di tolleranza;
  - 5.1.2 divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari quali cantine, depositi, ripostigli e garage, e scale di collegamento tra di essi, ecc.;
  - 5.1.3 regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali per limitare l'apertura delle porte per il tempo minimo necessario per gli utilizzatori;

In caso di raggiungimento del livello di criticità 1 allerta arancione – che sarà pubblicato sul sito comunale dovranno essere adeguate le seguenti ulteriori misure:

- per tutti gli altri edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, scuole, uffici, ecc.) riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 19°C+2° di tolleranza;
- Sono esclusi dai limiti degli edifici adibiti a case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo e/o assimilabili;
- Il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non

sono in grado di rispettare i valori almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;

- Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe;
- Il potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto dello spandimento dei liquami;

In caso di raggiungimento del livello di criticità 2 allerta rossa– che sarà pubblicato sul sito comunale dovranno essere adeguate le seguenti ulteriori misure:

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestica a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DRGV N. 1908/2016;

### INVITA

La cittadinanza ad osservare le seguenti buone prassi:

1. LIMITARE L'USO DI VEICOLI A MOTORE, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
2. RIDURRE LE ORE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO, ad esempio disattivando il riscaldamento in assenza di persone, riducendo la temperatura massima nei locali;
3. EVITARE di tenere i bambini a 30-50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli), utilizzando per il loro trasporto zaini o passeggini di altezza adeguata;
4. EVITARE che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate in vie di intenso traffico veicolare;
5. INCREMENTARE l'utilizzo dei trasporti pubblici e utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti, compatibilmente con le prescrizioni vigenti in materia di COVID-19;
6. LIMITAZIONE DI UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione;
7. REVISIONARE periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
8. MANTENERE CHIUSI ovvero in apertura manuale i battenti degli accessi al pubblico delle attività commerciali ed assimilabili;
9. INFORMARSI e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultano di link dedicati:  
<http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm-10>;

### INFORMA che

- Il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data di pubblicazione sino al 31 marzo 2021;
- Il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- Gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24.11.1971);

### DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - o alla Regione Veneto;
  - o alla Prefettura di Treviso;
  - o alla Provincia di Treviso;
  - o all'ARPAV di Treviso;
  - o alla Azienda ULSS N. 2;
  - o al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso;
  - o al Comando Stazione Carabinieri di Godega di Santo Urbano.

IL SINDACO  
MASET GIUSEPPE